



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e, in particolare, l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la ripartizione in capitoli delle unità parlamentari di voto relative al bilancio di previsione per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 febbraio 2019, n. 25 “*Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2019 –Ufficio controllo atti MISE E MIPAAFT, reg. ne prev. n. 213, e pubblicato sulla GURI Serie Generale n.74 del 28-03-2019 in vigore dalla data del 12/04/2019;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 7 marzo 2018, n. 2481, recante l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

VISTO il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che “*per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità cui è preordinato l'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990, l'Amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo alla “Attuazione delle Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2033/30/CE”;

VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'articolo 31 relativo agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (Guce C 204/01 del 1 luglio 2014);

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Guce C 198/01 del 27 giugno 2014);



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 79691 del 24 novembre 2015 con il quale viene disciplinata la concessione degli aiuti pubblici per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo di specifici settori o dei comparti agricolo o forestale, notificato alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento n. 702/2014 e autorizzato con attribuzione n. SA.43727(2015/XA) - Aiuti pubblici per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2019 per il conferimento incarico dirigenziale, registrato presso la Corte dei Conti il 15 novembre 2019 con prot. n. 1-1010, con il quale il dott. Francesco Saverio Abate è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;

AVVISATA, pertanto, l'opportunità di incentivare le politiche di settore attraverso il finanziamento di progetti a titolo sperimentale nell'ambito della filiera agro energetica;

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio 7625 piano gestionale 01 - contributi per le iniziative dirette alla realizzazione di programmi e attività per lo sviluppo delle energie alternative - sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero;

DECRETA:

Art. 1

(Finalità)

1. E' indetta una selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di progetti di ricerca nel settore agricolo con riferimento alle "Innovazioni tecnologiche nel settore delle agro-energie (BIOINNO-ENERGIA)" riguardanti tematiche di ricerca su base libera, presentate su iniziativa dei ricercatori e rispondenti alle priorità evidenziate nel Piano di Settore delle Bioenergie approvato dalla Conferenza Permanente Stato Regioni in data 05 agosto 2014 e dal "Position Paper" relativo alla posizione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e sul piano clima energia



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

e sulla RED II, pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ¹

Art. 2

(Soggetti ammissibili a finanziamento)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, possono presentare domanda di finanziamento:
 - a) i Dipartimenti o gli Istituti Universitari, gli Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi interuniversitari;
 - b) gli Enti privati che svolgono attività di ricerca non a scopo di lucro.

Art. 3

(interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le attività di ricerca finalizzata a individuare innovazioni tecnologiche nel settore delle agro-energie, che soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 31 del regolamento UE n. 702/2014.

Art. 4

(modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione al contributo, in originale e in formato elettronico², compilata utilizzando il modello di cui all'Allegato "A", è sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal rappresentante legale del soggetto istante ai sensi degli articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, e corredata da copia del documento di identità in corso di validità.
2. La domanda, completa della documentazione di cui al successivo art. 5, deve pervenire, in plico chiuso e sigillato e con qualunque mezzo esclusa la PEC, **a pena di esclusione**, presso la Direzione Generale per la promozione della qualità, agroalimentare e dell'ippica, Ufficio PQAI II, Via XX Settembre n. 20 - Roma, IV piano, stanza 101, **nel periodo di tempo compreso tra le ore 08,00 e le ore 14,00 del 16 e 17 dicembre 2019**.
3. Sul plico di cui al precedente comma 2, deve essere riportata, **a pena di esclusione**, la denominazione dell'istante e la dicitura "NON APRIRE - BANDO Innovazioni tecnologiche nel settore delle agro-energie (BIOINNO-ENERGIA)".
4. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto **a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro della Segreteria dell'Ufficio PQAI II.
5. L'inoltro della domanda e della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Direzione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il periodo sopra indicato.
6. Sono considerati irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale, anche, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta dello stesso.

¹ al seguente link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14188>

² Su supporto magnetico informatico Microsoft Word o Excel



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Art.5

(documentazione richiesta per accedere al contributo)

1. Il soggetto che intende accedere alle agevolazioni finanziarie di cui al presente decreto, unitamente alla domanda di cui all'Allegato "A", dovrà presentare, **a pena di esclusione**, la seguente dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, come da Allegato "B", con allegata copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto istante:

- a. copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto (ad esclusione Università);
 - b. dichiarazione attestante di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c. dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - d. dichiarazione attestante di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana. Al riguardo dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare il numero di dipendenti, la Matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL;
 - e. dichiarazione attestante il piano finanziario che verrà adottato per la copertura degli oneri a carico dell'istante per i costi relativi al progetto presentato;
 - f. curricula vitae degli esperti, degli eventuali formatori e dei responsabili scientifici coinvolti nell'esecuzione del progetto;
 - g. copia delle eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione del progetto, ovvero dichiarazione concernente la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione del progetto, ovvero dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione del progetto non occorrono autorizzazioni, pareri e nulla osta;
 - h. dichiarazione attestante che il progetto presentato, non ha fruito di altro contributo nazionale e/o comunitario;
 - i. dichiarazione di impegno a cedere, a titolo gratuito, i risultati dell'attività di ricerca alla Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica che ne diventa titolare;
 - j. eventuale dichiarazione attestante la base giuridica ai sensi della quale si opera in regime di IVA non recuperabile.
2. Gli Enti privati sono tenuti, **a pena di esclusione**, ad allegare alla domanda di partecipazione, in aggiunta ai documenti di cui al comma precedente, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto istante, rilasciata ai sensi degli articoli 46, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento di identità, in corso di validità, nella quale **dichiara** quanto segue:
- a) non è pendente, nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - b) non sono impresa in difficoltà ai sensi della normativa dell'Unione europea richiamata in premessa;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

- c) non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - d) non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione e non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - e) non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il beneficiario ha sede legale;
 - f) non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia);
 - g) non è pendente nei propri confronti un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno;
 - h) Dichiarazione in originale rilasciata da istituto di credito attestante una capacità finanziaria adeguata ai costi relativi al progetto presentato;
 - i) dichiarazione attestante di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, certificando i seguenti dati:
 - 1. Numero di iscrizione;
 - 2. Data di iscrizione;
 - 3. Forma giuridica;
 - 4. Codice fiscale;
 - 5. Partita IVA;
 - 6. Sede legale;
 - 7. Estremi dell'atto di costituzione;
 - 8. Capitale sociale;
 - 9. Durata della società;
 - 10. Oggetto sociale.
3. L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90, integrazioni alla documentazione presentata e/o mancante.
4. Per le istanze di finanziamento ammesse a contributo l'Amministrazione effettuerà il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Art. 6

(spese ammissibili)

- 1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa, sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati all'art. 3.
- 2. Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito indicate:
 - a) strumentazioni e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - b) attrezzatura informatica, e relativi software di tipo specialistico;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

- c) materiali di consumo di tipo specialistico necessari alla realizzazione del progetto;
 - d) spese per personale sia interno che esterno (incarichi di collaborazione, consulenze professionali, etc.) nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - e) costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari;
 - f) spese relative alla cooperazione con istituti scientifici;
 - g) spese generali nel limite massimo del 5% del progetto calcolate forfettariamente;
 - h) spese connesse alla realizzazione del progetto.
3. Le tipologie di spesa sopraindicate non devono intendersi esaustive.
4. Il termine di realizzazione dei progetti è stabilito in massimo **8 mesi** decorrenti dalla data di notifica, effettuata dall'ufficio PQAI II, dell'avvenuta registrazione del decreto che dispone il finanziamento dei progetti stessi.
5. I progetti dovranno essere conclusi entro il **15 ottobre 2020**. La rendicontazione dovrà pervenire improrogabilmente all'Ufficio PQAI II entro e non oltre il **15 novembre 2020**.

Art. 8

(Quantificazione delle risorse)

1. L'importo totale delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di ricerca è pari ad € 300.000,00 viste le dotazioni esistenti sul Bilancio Generale dello Stato.
2. Il contributo è assegnato nella quota del 90% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta e quietanzata.
3. Il contributo massimo concedibile non può, comunque, essere superiore a € 100.000.
4. A pena di revoca, la spesa rendicontata e ammessa a contributo deve essere pari ad almeno il 70% della spesa ammessa in sede di concessione del contributo.
5. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto di intervento.

Art. 9

(Istruttoria delle istanze)

1. L'Amministrazione concedente provvede, alla ricezione delle istanze, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo.
2. L'Amministrazione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di indicati al successivo comma 9.
3. Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse sono archiviate. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
 - a. l'arrivo della domanda oltre il termine di ricezione indicato all'art. 4;
 - b. la mancata sottoscrizione della domanda da parte dal rappresentante legale del soggetto istante;
 - c. mancanza della copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto istante allegato alle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 45, 75 e 76 del DPR 445/2000.
4. L'istruttoria è condotta da apposita Commissione designata dal Direttore Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nominata successivamente alla scadenza



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

del termine per la presentazione dei progetti. Le istanze valutate positivamente sono inserite dalla Commissione in una graduatoria successivamente approvata con decreto del Direttore generale. La graduatoria, adottata con decreto del Direttore generale è pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. A parità di punteggio, sarà utilizzata per la graduatoria la data di arrivo dell'istanza.
6. Le istanze inserite nella graduatoria sono ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine derivante dalla graduatoria, mediante decreto nel quale saranno indicati i tempi di realizzazione dell'intervento e la data ultima per la presentazione della domanda di saldo. In caso di mancata accettazione del contributo o se dovessero sopraggiungere risorse aggiuntive a quelle stanziare, si provvederà a scorrere la graduatoria, nei limiti finanziari comunque previsti.
7. Potranno comunque essere oggetto di contributo solamente i progetti che abbiano ottenuto una valutazione pari almeno a 45/60;
8. La Commissione di aggiudicazione determina il punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) competenza scientifica dell'unità proponente (max 10 punti);
 - b) adeguatezza delle risorse disponibili (max 10 punti);
 - c) adeguatezza delle risorse richieste rispetto alle attività proposte (max 10 punti);
 - d) chiarezza e verificabilità degli obiettivi e dei risultati (max 10 punti);
 - e) grado di innovazione scientifica conseguibile in relazione allo stato dell'arte (max 10 punti);
 - f) rispondenza tra obiettivi e metodologie scientifiche adottate per conseguirli (max 10 punti).

Art. 10

(Varianti in corso d'opera)

1. Per variante progettuale s'intende una modifica dei contenuti progettuali rispetto a quanto ammesso a contributo.
2. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di iniziative non previste nel progetto approvato, ovvero la soppressione di attività previste, sono sottoposte preventivamente all'esame dell'Amministrazione che provvederà alla valutazione condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
4. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potrà comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale riduzione proporzionale o revoca del contributo concesso.
5. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, di adattamenti funzionalmente equivalenti e modifiche di dettaglio che non incidono sulla conformità progettuale.
6. La sostituzione di eventuali istituti scientifici presenti nell'esecuzione del progetto deve essere preventivamente approvata dal Ministero.
7. E' possibile richiedere una sola proroga dei termini, per un periodo massimo di 12 mesi che dovrà essere formalmente autorizzata dall'Amministrazione concedente.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

Art. 11

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo da parte dell'Ufficio competente, il soggetto beneficiario deve, entro 30 giorni, comunicare all'Amministrazione, l'accettazione del contributo.
2. Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:
 - a. Anticipo fino al 30% del contributo concesso per la realizzazione dell'intero progetto previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria pari al 110% del progetto, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato. La fideiussione dovrà avere durata minima di 18 mesi con automatico rinnovo in caso di proroga, e potrà essere svincolata dall'Amministrazione previa apposita richiesta motivata del beneficiario del contributo dopo la realizzazione del progetto e a seguito della liquidazione del saldo.
Gli Enti Pubblici e le Università sono esentati dall'obbligo di presentazione delle garanzie fideiussorie;
 - b. Saldo dello stato finale delle attività. L'erogazione del contributo è subordinata all'esito positivo delle verifiche tecnico-amministrative eseguite da parte dell'Amministrazione.
3. La richiesta del saldo del contributo deve essere presentata, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. domanda di liquidazione;
 - b. relazione sull'attività svolta e copia dei materiali eventualmente prodotti;
 - c. elenco delle spese sostenute coerente con il piano finanziario presentato;
 - d. giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente in copia conforme e quietanzati), accompagnati dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati (bonifici, ricevute bancarie, estratti conto in caso di pagamenti con assegni unitamente alla fotocopia degli assegni).
4. Il legale rappresentante è tenuto a comunicare gli estremi di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della legge n. 136 del 2010, sul quale effettuare gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso ai sensi del presente decreto
5. L'Amministrazione si riserva di richiedere eventuali documenti ritenuti opportuni ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento.

Art. 12

(Controlli)

1. Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare la realizzazione del progetto, il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.
2. I controlli sono eseguiti da personale dell'Amministrazione, il quale a seguito delle attività redigono apposito verbale che viene notificato per conoscenza al beneficiario.

Art.13



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

(Revoca del contributo e recupero delle somme erogate)

1. Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - a. in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, escluse le spese relative alla variante non autorizzata, sia inferiore al 70% del totale del progetto;
 - b. per coefficiente di realizzazione inferiore al 70% del progetto;
 - c. per effetto di esito negativo dei controlli;
 - d. mancata realizzazione dell'iniziativa;
 - e. utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nel provvedimento di concessione;

Art. 14

(Obblighi specifici del beneficiario)

1. I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti:
 - a) a far risultare su ogni tipo di materiale promozionale il marchio/logo del Ministero;
 - b) a sottoporre preventivamente al competente Ufficio il materiale in bozza per le necessarie verifiche sul corretto utilizzo del logo ministeriale;
 - c) nel caso di impossibilità ad avviare il progetto o di rinvio dello stesso, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, la quale si riserva di rinviare, sospendere o revocare l'erogazione del contributo.

Art. 15

(Responsabilità)

1. Il Ministero non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla realizzazione dei progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
2. Nessun rapporto di obbligazione di terzi può esser fatto valere nei confronti del Ministero.

Art. 16

(Sanzioni)

1. I soggetti incorsi nell'applicazione della revoca del contributo ai sensi del precedente articolo devono restituire gli importi eventualmente loro liquidati, oltre interessi.

Art. 17

(Esenzione dalla notifica ed entrata in vigore)

1. I contributi, concessi in conformità al presente decreto, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'UE ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193/25.

Art. 18

(Disposizioni finali)

1. Il Ministero si riserva il diritto di non assegnare finanziamenti qualora i progetti venissero considerati non idonei in relazione all'oggetto, nonchè per sopravvenuta carenza delle risorse allocate e/o per improvvise ragioni di carattere pubblico.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI II

2. Il responsabile del procedimento è il dott. Pietro Gasparri, Dirigente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
3. Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione.
4. Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione di Roma.

Il presente avviso e tutti gli atti ad esso collegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del CAD